



CODICE CIVILE

Art. 420 c.c.

Internamento definitivo in manicomio

Rubrica del testo originario: le versioni successive pubblicate su Normattiva non la riportano.

La nomina del tutore provvisorio puo' essere altresì disposta dal tribunale con lo stesso provvedimento col quale autorizza in via definitiva la custodia di una persona inferma di mente in un manicomio o in un altro istituto di cura o in una casa privata. In tal caso, se l'istanza d'interdizione non e' stata proposta dalle altre persone indicate nell'art. 417, e' proposta dal pubblico ministero.

Versione in vigore dal 4 aprile 1942 secondo Normattiva, non più in vigore dal 17 maggio 1978 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice civile
Estremi	Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
Libro	Primo — Delle persone e della famiglia
Titolo	XII — Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia
Capo	II — Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-civile/art-420-internamento-definitivo-in-manicomio/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it